



Il Prefetto della Provincia di Vicenza

Fasc. n. 2024/5864 Area III

VISTA l'istanza, pervenuta in data 12.8.2024, con la quale il Presidente della Società Studio RX SSD a RL, con sede a Marostica (VI) in Via Fermi n. 1, Ente organizzatore della gara podistica, denominata: "19[^] Mezza Maratona del Brenta", prevista per il giorno **29 settembre 2024**, con partenza dal Comune di Bassano del Grappa (VI) alle ore 08:45, ha chiesto la sospensione del traffico veicolare sulle strade di questa provincia interessate dalla suddetta competizione sportiva;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade comunali e provinciali dei Comuni di Bassano del Grappa (VI) e Marostica (Vi);

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/14 del 27.11.2019, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della predetta competizione podistica, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza con la nota protocollo n. 15803 AM/bs in data 17.9.2024;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Codice della Strada (D. L.gs n. 285/92 e ss.mm.ii.);

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **29 settembre 2024**, a partire **dalle ore 08.45**, per tutto il percorso della competizione sopraindicata, compreso nel territorio di questa provincia, riprodotto nell'allegata tabella che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara podistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara".

Contrà Gazzolle n. 6 - 36100 Vicenza

☎ 0444 338411 - PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it PEO patenti.pref_vicenza@interno.it



Il Prefetto della Provincia di Vicenza

Fasc. n. 2024/5864 Area III

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso ed emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione abilitato per la scorta tecnica, munito di idonei segni di riconoscimento, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n.29;



Il Prefetto della Provincia di Vicenza

Fasc. n. 2024/5864 Area III

- l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- gli Organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 in data 17.4.2007 della Giunta Regionale del Veneto in attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

Gli Enti proprietari delle strade interessate dovranno predisporre obblighi, i divieti e le limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o per ciascun tratto di essa interessati, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

Gli Organizzatori avranno cura di dare la massima pubblicità al presente provvedimento avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Vicenza, 18.9.2024

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO
(Borriello)

